



COMUNICATO UFFICIALE N.309

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 7 Febbraio 2024 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DEL CALCIATORE Hemrick Yacine NEMBOT/A.S.D.CASTROVILLARI CALCIO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 7.2.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Hemrick Yacine Nembot del 31.8.2023, ricevuto a mezzo pec il 5.9.2023 e regolarmente notificato in pari data alla ASD Castrovillari Calcio (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche della memoria di costituzione della resistente (19.9.2023), delle memorie difensive – nel rispetto del termine di sette giorni antecedenti l'udienza del 25.10.2023 – del calciatore e dell'associazione (rispettivamente in data 28.9.2023 e 17.10.2023), dell'ulteriore memoria difensiva – nel rispetto del termine di sette giorni antecedenti l'udienza del 7.2.2024 – dell'associazione (30.1.2024), nonché della relazione conclusiva delle indagini effettuate dalla Procura Federale (21.12.2023);

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e uditi i difensori delle parti, virtualmente avvisate e presenti all'udienza del 25.10.2023 nonché udito il difensore del ricorrente, virtualmente avvisato e presente, all'udienza del 7.2.2024 (nessuno è comparso, invece, per la resistente seppure ritualmente avvisata);

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ex art. 94 *ter* N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Castrovillari Calcio per la stagione sportiva 2022/2023, nel quale è previsto un compenso di euro

7.000,00.

Il sig. Nembot, in particolare, ha dedotto: • che l'associazione, in spregio agli impegni assunti e nonostante le diffide di pagamento inviate, gli aveva corrisposto il minor importo di euro 2.400,00, rimanendo così debitrice della somma complessiva di euro 4.600,00; • che, dal mese di marzo 2023, la resistente, in violazione della normativa federale e senza alcuna legittima giustificazione, gli aveva impedito di svolgere l'attività sportiva; • di aver contestato prontamente ogni doglianza sollevata dall'associazione che, seppur resa edotta dell'illegittimità del provvedimento assunto e diffidata al pagamento delle somme dovute, non cessava l'ingiustificata condotta né provvedeva al saldo delle morosità.

Il ricorrente ha concluso, dunque, chiedendo la condanna della ASD Castrovillari Calcio *“al pagamento della somma di euro 4.600,00... oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo o la maggiore e/o minore somma che verrà ritenuta di giustizia”*.

La resistente associazione si è costituita depositando una memoria con la quale ha eccepito: • che la ricostruzione dei fatti proposta del ricorrente non era rispondente a verità, stante la sottoscrizione di una *“dichiarazione liberatoria per avvenuto pagamenti di stipendi”* attestante la rinuncia a quanto spettante per il periodo 6.12.2022-30.6.2023 (documento allegato in copia *sub* 2); • che il predetto documento è stato depositato anche in sede di iscrizione per la stagione sportiva 2023/2024; • che, dunque, l'azione del ricorrente oltre ad essere infondata, assumerebbe anche profili di improcedibilità e/o inammissibilità; • che, in ogni caso, il comportamento tenuto nei confronti del calciatore era stato legittimo (richiamando, al riguardo, il contenuto della pec del 3.4.2023 depositata in atti dal ricorrente *sub* allegato 5).

L'associazione ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio e, nel merito, di rigettare la richiesta di pagamento.

Il calciatore con *Memorie difensive* trasmesse il 28.9.2023: • ha contestato, preliminarmente, l'esistenza della liberatoria, trattandosi di *“documento sconosciuto al calciatore e contenente fatti e circostanze inveritieri, mai realizzati e in alcun modo sottoscritti dal Sig. Nembot, quantomeno consapevolmente”*, invitando la società a depositare l'originale entro l'udienza di discussione così da poterne verificare la reale esistenza ed eseguire, se necessario, gli ulteriori ed opportuni disconoscimenti e chiedendo, comunque, a questa Commissione di ordinarne il deposito; • ha precisato che, l'11.5.2023, esauritasi l'attività sportiva si trasferiva in Svizzera per rientrare in Italia solo ad agosto 2023, motivo per il quale non avrebbe potuto sottoscrivere la liberatoria *de qua* (essendo datata 30.6.2023); • ha eccepito di aver più volte sollecitato – cfr. diffide *sub* 4 e 6 allegate al ricorso – il pagamento dei compensi e di aver segnalato l'inadempienza anche alla L.N.D (*allegati sub* 10 e 11); • ha chiesto l'annullamento o, comunque, la dichiarazione di nullità/inefficacia/inesistenza della liberatoria per vizio del consenso dettato da errore e dolo; • ha evidenziato che il direttore sportivo dell'associazione, nell'aiutare il calciatore ad eseguire il cambio di residenza, prima dell'inizio di un allenamento, gli avrebbe fatto sottoscrivere la modulistica in questione nonché ulteriori fogli senza, però, concedergli la possibilità di fotografare quanto firmato.

Il ricorrente ha, infine, precisato le proprie conclusioni, chiedendo: • in via preliminare, il deposito dell'originale della liberatoria e, in mancanza, di dichiararne l'inammissibilità, l'inesistenza e, comunque l'inefficacia; • nel merito, in ipotesi di produzione dell'originale della liberatoria, la dichiarazione di annullabilità o, comunque, di nullità, inefficacia e/o inesistenza per errore e/o dolo; • in ogni caso, la condanna al pagamento della somma di euro 4.600,00 oltre interessi; • in via istruttoria, di ordinare il deposito dell'originale della liberatoria nonché di ricevere l'indicazione

del/i soggetto/i presenti alla sua presunta sottoscrizione (oltre alla prova per testi), rimettendo a questa Commissione ogni ulteriore attività istruttoria, ivi compresa la rimessione degli atti alla Procura Federale “*anche ai fini dell’individuazione del soggetto e/o dei soggetti presenti all’atto della presunta sottoscrizione della liberatoria avvenuta in data 30.06.2023*”, anche considerando che gli accertamenti sarebbero necessari non solo ai fini del diritto del calciatore alla somma pretesa ma anche per l’ipotesi di iscrizione *sine titulo* della resistente al campionato della corrente stagione sportiva.

La resistente, con *Memoria* trasmessa il 17.10.2023: • ha contestato lo scritto difensivo del ricorrente, illustrando le ragioni – ripetuti comportamenti “scarsamente professionali” culminati in un’aggressione fisica ad un compagno di squadra, che determinavano il suo collocamento “fuori rosa”, fermo lo svolgimento degli allenamenti con staff dedicato – che lo avrebbero portato a sottoscrivere consapevolmente la liberatoria, per risolvere bonariamente il contenzioso sorto con il club; • ha evidenziato come la firma non sia stata disconosciuta e come sia difficile poter credere che un calciatore con l’esperienza del ricorrente potesse essere stato indotto in errore nella sottoscrizione di un documento di così rilevante entità; • ha eccepito la genericità delle richieste del ricorrente in punto di nullità e annullabilità della liberatoria; • ha disconosciuto l’esistenza del soggetto che avrebbe curato il cambio di residenza del calciatore; • ha contestato l’efficacia probatoria dei documenti prodotti dal ricorrente con riferimento al presunto vizio del consenso (“*mai specificatamente indicato da controparte*”) nella sottoscrizione della liberatoria nonché la prova testimoniale richiesta; • ha evidenziato che sulla somma di 7.000,00 euro (prevista nell’accordo economico), trattandosi di importo lordo la società è tenuta ad operare, quale sostituto d’imposta le ritenute di legge, con la conseguenza che l’importo chiesto dal ricorrente non potrebbe essere corrisposto integralmente.

La resistente ha, infine, precisato le proprie conclusioni, riproponendo quelle già contenute nella memoria di costituzione.

In occasione dell’udienza del 25.10.2023 sono comparsi i difensori delle parti, i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni e richieste.

La C.A.E., rilevato che, ai fini del decidere, fosse necessario accertare non solo l’esistenza in originale della liberatoria (in quanto depositata dalla resistente in copia) ma anche le effettive modalità di sua sottoscrizione da parte del ricorrente (considerato che tale documento sembrava essere realmente esistente), ha disposto, con provvedimento del 24.11.2023 (inviato in pari data), la trasmissione dell’intero fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti che la stessa avesse ritenuto opportuni in merito ai fatti dedotti dalle parti nei propri scritti difensivi con riferimento al documento *de quo*, sospendendo il procedimento in attesa della conclusione delle indagini di rito.

Il provvedimento *de quo* – nel quale era riportato un riepilogo degli atti depositati nel procedimento – veniva trasmesso (sempre il 24.11.2023) anche alle parti nonché al Dipartimento Interregionale.

Il 21.12.2023 la Segretaria della Procura Federale ha inviato alla CAE gli atti istruttori e la relazione d’indagine con relativa nota di trasmissione e la CAE ha provveduto all’inoltro della documentazione *de qua* alle parti costituite.

Nella predetta relazione della Procura Federale, nella parte rubricata "CIRCOSTANZE ACCERTATE", si legge testualmente:

Sostanzialmente, pur avendo prodotto l'originale della liberatoria del 30-06-23 sottoscritta dal calciatore Hemrick Yacine Nembot, il Presidente MAZZUCA (all. 16) così come tutti gli altri dirigenti auditi, non è stato in grado di riferire le effettive modalità della sottoscrizione da parte del ricorrente calciatore sig. Hemrick Yacine Nembot.

Infatti, se da un lato il Presidente MAZZUCA Nicola e il Team Manager DE SANTO Giovanni della ASD Castrovillari (all. 17) affermano che sia stato il D.S. MOLINO Francesco a far sottoscrivere la liberatoria del 30-06-23 prodotta in originale (all.16), dall'altro, dall'altro quest'ultimo (all. 19) afferma di non aver mai fatto firmare alcunchè al calciatore NEMBOT, né tantomeno la liberatoria del 30-06-23, restando pertanto ignote le modalità con cui la predetta liberatoria sarebbe stata sottoscritta.

Sta di fatto che, il calciatore DORATO Santiago Matias, nel corso della sua audizione del 30-11-23 (all. 14), dichiara di aver visto nello spogliatoio prima di un allenamento, un dirigente del Castrovillari far firmare alcuni fogli al calciatore NEMBOT, senza però ricordare esattamente chi fra il D.S. MOLINO e il Team Manager DE SANTO abbia effettivamente fatto firmare i suddetti fogli.

Inoltre, si evidenzia che nei messaggi WhatsApp trasmessi dal calciatore NEMBOT al D.S. MOLINO, da quest'ultimo prodotti in screenshot nel corso della sua audizione del 07-12- 23 (all. 19), in data 11 luglio, il calciatore NEMBOT lamenta di non aver ricevuto i pagamenti, rendendosi disponibile a firmare una liberatoria a condizione che gli venga corrisposta la somma di € 3.500,00, e, alla risposta del sig. MOLINO il quale scrive: "Io sono stato il ds dello scorso anno, queste cose non riguardano me. Hai il numero del presidente, scrivi direttamente a lui", il calciatore NEMBOT replica scrivendo: "Va bene, io mi riferivo a te perché avevo firmato nella tua presenza poi se vuoi non ti disturberò più"; ed ancora in risposta il D.S. Molino replicava: Non è un disturbo assolutamente Ma le cose della società non mi riguardano". Inoltre, in alcuni dei messaggi scambiati il 15 luglio, allorquando il calciatore NEMBOT scrive: "Pensi di falsificare le firme bravo ti sei sbagliato persone, con me non fai questo gioco con me sono più furbo di te" il D.S. MOLINO scriveva: "Caro Nembot io non faccio di queste cose, se tu hai firmato qualcosa con la società lo sai solo tu, io non mi occupo di queste cose! Ripeto che se continui a scrivermi ti querelo. Io faccio il direttore sportivo. Quindi hai sbagliato persona".

Ai predetti messaggi ne seguivano altri del 15 luglio, del 3 e dell'8 agosto dal contenuto simile.

Pertanto lo scrivente, ritenendo di aver portato a termine l'attività di accertamento richiesta, rimette tutta la documentazione acquisita così come in atti versata, rimanendo a disposizione per ogni eventuale precisazione.

La resistente, con Memoria trasmessa il 30.1.2024, ha precisato che: • la firma apposta sulla quietanza liberatoria non è mai stata disconosciuta dal ricorrente; • la Procura Federale nell'ambito dell'attività d'indagine ha sentito, quali persone informate dei fatti, anche i signori La

Ragione Domenico e il sig. Dorato Santiago Matias – indicati dalla difesa del ricorrente quali testi – i quali, però, non hanno fornito elementi utili alla ricostruzione dei fatti avanzata da controparte e, dunque non hanno dato prova di quanto asserito da quest’ultima; • le precise condotte addebitate al sig. Molino – che avrebbero viziato il consenso del calciatore – non risultano essere state provate; • il creditore, che non disconosca la sottoscrizione, ma si limiti ad affermare che il documento è stato realizzato senza che fosse convenuta la sua redazione, ha l’onere di proporre querela di falso per fornire la prova dell’avvenuta contraffazione del documento; • la liberatoria prodotta, nel caso di specie, fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, con ogni conseguenza di legge; • risulta difficile credere che un calciatore con l’esperienza del sig. Nembot possa essere stato indotto in errore nella sottoscrizione di un documento di così rilevante entità, quale la liberatoria rilasciata; • gli “ermellini” hanno sottolineato che, ai fini dell’annullabilità del contratto, sia nell’ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, la portata degli artifici o raggiri, anche al limite manifestata nelle forme della reticenza o silenzio, non è causalmente assoluta, giacché essa è destinata ad interrompersi dinanzi alle colpevole negligenza del *deceptus*; • i documenti versati in atti da controparte non hanno alcuna efficacia probatoria con riferimento al presunto vizio del consenso lamentato; • le risultanze dell’indagine della Procura Federale non hanno dato prova di quanto “*incautamente affermato da controparte*”; • la liberatoria prodotta, rivestendo piena valenza probatoria, impone il rigetto della richiesta avanzata dal ricorrente.

L’associazione ha ribadito le conclusioni rassegnate nei precedenti scritti, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio e, nel merito, di rigettare la richiesta di pagamento, con vittoria delle spese del procedimento.

In occasione dell’udienza del 7.2.2024 è comparso unicamente il legale del ricorrente, il quale si è riportato ai propri scritti difensivi, rilevando la tardività dell’eccezione *ex adverso* proposta quanto alla querela di falso, in quanto sollevata per la prima volta nella (seconda) memoria ex art. 28, comma 5, Regolamento L.N.D., ricordando, altresì, i principi fissati dalla Legge n. 280/2003 ed insistendo nell’accoglimento del ricorso.

Preliminarmente deve ribadirsi – come già rilevato in epigrafe – l’ammissibilità del ricorso essendo state adempiute, da parte del calciatore, tutte le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D., con la conseguenza che la domanda formulata in via preliminare dalla resiste non può trovare accoglimento.

Passando, invece, al merito della vicenda giova, in primo luogo, ricordare che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza 22.9.2014, n. 19888 hanno il seguente principio di diritto: “*La dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, e cioè che il pagamento non è in effetti avvenuto, a meno che dimostri, in applicazione analogica della disciplina dettata per la confessione dall’art. 2732 c.c., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero ovvero a seguito di violenza*”.

La soluzione che precede è stata, peraltro, confermata anche dalla Corte di Cassazione, sez. II civile, con sentenza 19.5.2015, n. 10202 ove è stato chiarito: “*al creditore quietanzante non è*

sufficiente, per superare la vincolatività della dichiarazione, provare di non avere ricevuto il pagamento, perché il modello di riferimento non è quello della relevatio ab onere probandi e dell'inversione dell'onere della prova che caratterizza le dichiarazioni ricognitive asseverative di diritti ex art. 1988 cod. civ.. Il creditore è ammesso ad impugnare la quietanza non veridica soltanto attraverso la dimostrazione – con ogni mezzo – che il divario esistente tra realtà e dichiarato è conseguenza di errore di fatto o di violenza. Fuori di questi casi, vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla contra se pronuntiatio asseverativa del fatto dell'intervenuto pagamento, seppure non corrispondente al vero”.

Orbene nel caso in delibazione si osserva, da un lato, come la firma apposta sulla quietanza (che si ricorda essere stata prodotta in originale alla Procura Federale a cura del presidente del sodalizio sportivo) non sia stata disconosciuta dal ricorrente (con ciò che ne consegue ai sensi dell'art. 215 c.p.c.) e, dall'altro lato, come l'attività di indagine della Procura Federale non abbia acclarato “che il divario esistente tra realtà e dichiarato” sia stato il frutto di un errore di fatto (o di dolo), essendo rimaste ignote le modalità con cui la predetta liberatoria è stata sottoscritta (e, invero, anche i signori La Ragione Domenico e sig. Dorato Santiago Matias – ossia due dei testi indicati dal ricorrente – non hanno fornito supporto probatorio alla prospettazione fattuale offerta dal calciatore).

Per effetto di quanto precede – e pur rilevando la contraddittorietà delle dichiarazioni rese, da un parte, dal presidente Mazzucca e dal team manager De Santo e, dall'altra parte, dal direttore sportivo (dell'epoca) Molino (atteso che i primi imputano al secondo l'attività di raccolta della firma in questione, negata invece da quest'ultimo) – l'atto di rinuncia/liberatoria, in assenza di prova circa il vizio del consenso determinato da errore e dolo, risulta valido ed efficace e assume, quindi, rilievo fondamentale ai fini della decisione della vertenza in esame costituendo – in applicazione dei principi processuali civilistici – piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto, con la conseguenza che la richiesta di pagamento avanzata con il ricorso deve essere rigettata.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti rigetta il ricorso proposto dal sig. Hemrick Yacine Nembot_e conseguentemente dispone l'incameramento della tassa versata dal ricorrente.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio LEVEQUE/A.S.D.SAN LUCA

Il sig. LEVEQUE Alessio, nato a Locri (RC) il 03.01.1999 (C.F. LVQLSS99A03D976A), in data 09.10.2023, per tramite del proprio difensore, ha trasmesso a mezzo posta raccomandata a.r. e PEC alla ASD San Luca 1961, con sede in San Luca, C.so Corrado Alvaro n. 193 (C.F. 90036730803 P. IVA 02999410802, Mat. F.I.G.C. 2508625) ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società esponendo di essere stato tesserato con la stessa, militante nel campionato di serie D, per la stagione sportiva 2022/2023 e di aver sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 01.09.2022 al 30.06.2023 e che prevedeva un compenso globale annuo lordo di euro 24.000,00.

Il calciatore lamenta che, pur avendo regolarmente e puntualmente svolto tutte le attività ed eseguite le prestazioni cui era tenuto in virtù del predetto accordo, la ASD San Luca 1961 ha

invece corrisposto la minor somma di euro 21.450,00, restando perciò debitrice nei suoi confronti del residuo importo di euro 2.550,00.

In considerazione di ciò il Sig. Leveque ha concluso chiedendo che questa Commissione Accordi Economici, voglia in via principale e nel merito condannare la A.S.D. San Luca al pagamento in suo favore della rimanente somma di euro 2.550,00, pari alla differenza tra quanto pattuito e quanto, invece, percepito, somma dovuta per l'attività sportiva svolta per la stagione 2022/2023. Con espressa richiesta di discussione del reclamo in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo difensore.

Replica tempestivamente la ASD San Luca con memorie datate 20.10.2023 a firma del suo legale rappresentante, precisando in primo luogo che alla data della firma dell'accordo ex art. 94 ter N.O.I.F. il calciatore ha pure sottoscritto una scheda con i dati personali *"firmando e accettando il regolamento della società"*, scheda di cui ha prodotto copia con le memorie difensive.

La resistente rilevava ed eccepiva, inoltre, di aver inviato al Leveque in data 02.02.2023 contestazione per aver egli violato le disposizioni degli artt. 5 e 9 del Regolamento disciplinare approvato per la stagione sportiva 2022/2023, comunicandogli pure le relative sanzioni. Produceva al proposito (doc. C. di parte resistente) stampa di una comunicazione a mezzo posta elettronica del 2 febbraio 2023.

A miglior precisazione chiariva che il Leveque, come attestato dal Comunicato Ufficiale FIGC LND Dipartimento Interregionale n. 75 del 10.01.2023, è stato squalificato per 3 giornate in conseguenza della condotta violenta mantenuta nei confronti di un avversario durante l'intervallo della gara disputata l'8 gennaio 2023. In considerazione di ciò, quindi, la società ha ritenuto corretta l'applicazione delle sanzioni così come previste nei due articoli del regolamento sopra richiamati e più precisamente:

- quanto all'assenza ingiustificata (violazione dell'art. 5 Regolamento) un decimo della mensilità pari, quindi, ad euro 240,00 (24.000,00:10:10xgg.1);
- quanto alla sospensione (violazione dell'art. 9 del Regolamento) un quinto della mensilità per ogni giornata di squalifica e pertanto euro 1.440,00 (24.000,00:10:5x3).

A parere della ASD San Luca, pertanto, tenuto conto delle predette sanzioni, il calciatore per la stagione sportiva 2022/2023 avrebbe dovuto percepire complessivamente la somma di euro 22.320,00 (24.000,00 – 1.680,00), per cui, avendo il Leveque per sua stessa ammissione ricevuto versamenti dalla società per complessivi euro 21.450,00, *"la Asd San Luca 1961 si ritiene debitrice verso il calciatore di € 870,00"*.

Tanto precisato la resistente ha concluso chiedendo che la Commissione Accordi Economici voglia, in accoglimento delle eccezioni sollevate, rimodulare la richiesta del calciatore.

Da ultimo il reclamante ha provveduto al tempestivo deposito di memorie di replica, eccependo l'invalidità e comunque l'inapplicabilità del regolamento disciplinare richiamato dalla società nelle proprie difese, rilevando altresì, sempre in via di eccezione, che mai egli lo ha firmato o approvato e che la società neppure ha fornito la prova di averlo messo a sua conoscenza.

Oltre a ciò il reclamante denuncia il contenuto vessatorio del Regolamento, il cui testo è stato predisposto ed approvato unilateralmente dalla sola ASD San Luca, eccependo che il caso in esame ricadrebbe nella fattispecie dei contratti per adesione e richiamando ai fini della relativa disciplina gli artt. 1341 e 1342 c.c., il primo dei quali, al comma 1 c.c. prevede che le condizioni generali vincolano colui che aderisce al contratto solo qualora risulti che *"avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza"*, pena l'inefficacia nei suoi confronti. Nel caso di specie, invece, rileva la difesa del Leveque, non risulta conosciuta dal calciatore, né allegata alla scheda atleta prodotta dalla società, né vi è prova che effettivamente fosse stato affisso alla bacheca. Peraltro, eccepisce ancora il calciatore, non vi è specifica sottoscrizione delle clausole di carattere vessatorio

contenute nel Regolamento, da intendersi, perciò, nulle e/come non apposte ed inefficaci nei suoi confronti.

Ulteriore eccezione di inefficacia e comunque inapplicabilità del Regolamento nel caso di specie risiede nel fatto che detto documento neppure risulta essere stato depositato secondo le modalità previste nei Regolamenti Federali, con la conseguenza che non potrà trovare tutela all'interno dell'Ordinamento Federale.

Ulteriori eccezioni sollevate con la memoria di replica attengono alla "*mancata tempestività della contestazione e della pretesa della sanzione*", nonché alla "*genericità della contestazione*". Infatti l'assenza di un solo giorno è stata contestata soltanto con messaggio di posta elettronica del 2 febbraio 2023 ed in riferimento ad un non meglio specificato giorno del mese di novembre dell'anno precedente; come pure la violazione dell'art. 9 del Regolamento, segnalata sempre nella predetta data quantunque risalente all'8 gennaio 2023. Con l'aggravante che la comunicazione della irrogazione della sanzione sarebbe avvenuta ancor più tardivamente e perfino dopo la conclusione della stagione sportiva di riferimento, ossia quella 2022/2023.

Infine il calciatore contesta pure la assoluta genericità delle contestazioni, giacché neppure è stato indicato quale sarebbe l'allenamento saltato senza giustificazione, limitandosi la A.S.D. San Luca ad indicare quali sarebbero state le norme violate, senza l'instaurazione di un sia pur minimo contraddittorio.

In considerazione di ciò si confermavano le richieste già formulate nell'interesse del calciatore, come pure è stato fatto alla seduta del 7 febbraio 2024, in esito alla quale il procedimento è stato tenuto a decisione.

* ** *** ** *

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., verificati l'adempimento da parte del reclamante a tutte le prescrizioni formali disposte dal Regolamento L.N.D., nonché la tempestività del reclamo, esaminati gli atti ed i documenti ritiene lo stesso fondato.

E' accertato che le parti hanno sottoscritto un accordo economico ex art. 94 *ter* delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 con decorrenza dal 01.09.2022 al 30.06.2023, con il quale è stato concordato un compenso globale annuo lordo di euro 24.000,00. E' agli atti la prova documentale, costituita proprio dalla copia dell'accordo, sul quale non vi è alcuna contestazione delle parti.

Di fatto non è neppure in dubbio il fatto che il calciatore abbia prestato integralmente la propria prestazione ed abbia adempiuto agli obblighi su di lui incombenti per l'intera durata dell'accordo: in effetti l'unica contestazione mossa dalla ASD San Luca attiene alla assenza non giustificata del Leveque ad un allenamento ed alla squalifica per tre gare inflitta al calciatore, come riportato nel Comunicato Ufficiale n. 75 del 10.01.2023 prodotto in copia.

A ciò si aggiunga il fatto che tanto il reclamante, quanto la resistente ASD San Luca riconoscono che sia stato da quest'ultima corrisposto al Leveque il complessivo importo di euro 21.450,00 a fronte di quello di euro 24.000,00 dovuto in virtù dell'accordo concluso.

Invero la pretesa della ASD San Luca di portare in compensazione l'importo di euro 1.680,00, calcolato a titolo di sanzione per la violazione degli artt. 5 e 9 del Regolamento disciplinare, si ritiene non possa trovare accoglimento ed in buona parte colgono nel segno le motivazioni addotte dal reclamante nelle repliche depositate da ultimo.

Non vi è agli atti, né la si può ricavare *aliunde*, la prova dell'asserita pubblicazione e/o affissione nella non meglio precisata bacheca del Regolamento Disciplinare che si dice approvato con delibera del Direttivo del 31.07.2022 e affissa il successivo 01.09.2022; né vi è prova del fatto che il Leveque ne abbia avuto effettivamente conoscenza. Anche la scheda atleta, prodotta in copia dalla resistente, si limita a far menzione del regolamento pubblicato in data 01.09.2022 nella

bacheca, senza che risulti, però, essere allegata copia alla stessa. Il che, ovviamente, non consente di ritenere provata, ma neppure presunta, la conoscenza dello stesso da parte del calciatore, con tutto ciò che ne consegue in termini di efficacia del regolamento, laddove pure esistente, nei suoi confronti.

Non può, inoltre, trascurarsi il fatto che - seppur in linea di principio la ASD San Luca, ritenendo che i comportamenti contestati al Leveque costituissero inadempimento all'accordo, avrebbe avuto motivo, a mente del comma 10 dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. all'epoca vigente, di avanzare domanda davanti alla C.A.E. per l'accertamento delle somme dovute - a mente dell'art. 28, c. 6, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti *"I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio;..."*.

Ebbene, il Regolamento interno di cui la resistente intenderebbe avvalersi non pare abbia le caratteristiche testé ricordate, non potendo perciò assurgere al rango di prova la produzione di una copia, peraltro contestata dal reclamante e senza che sia neppure dedotta alcuna prova in merito alla effettiva conoscenza da parte del medesimo, come sarebbe stato onere della deducente ASD San Luca. Fondata, inoltre e comunque, la critica da parte del Leveque in merito tanto alla tardività quanto alla genericità della contestazione, che hanno impedito la costituzione di un valido contraddittorio sulle circostanze, la prima delle quali (assenza ad una seduta di allenamento) neppure correttamente collocabile nel tempo, con la conseguente grave, per non dire totale, menomazione del diritto di difesa del Leveque.

In tale stato di cose si ritiene, quindi, provata la domanda proposta dal reclamante Alessio Leveque, mentre deve respingersi, in quanto non debitamente provata quella proposta dalla ASD San Luca, che sarà tenuta, pertanto a versare al calciatore il residuo importo di euro 2.550,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal reclamante LEVEQUE Alessio, nato a Locri (RC) il 03.01.1999 (C.F. LVQLSS99A03D976A), e rigetta, invece, quella proposta dalla ASD San Luca 1961, con sede in San Luca, C.so Corrado Alvaro n. 193 (C.F. 90036730803 P. IVA 02999410802, Mat. F.I.G.C. 2508625), che conseguentemente dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore del reclamante dell'importo di euro 2.550,00, da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione al Sig. LEVEQUE Alessio della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte sua del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD San Luca 1961, con sede in San Luca, C.so Corrado Alvaro n. 193 (C.F. 90036730803 P. IVA 02999410802, Mat. F.I.G.C. 2508625), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di comunicare al competente Dipartimento Interregionale L.N.D. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Vittorio ANTONINO/A.S.D.SAN LUCA

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 7.02.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Calciatore ANTONINO Vittorio ricevuto a mezzo pec il 9.10.2023,

regolarmente notificato alla A.S.D. SAN LUCA

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della A.S.D. SAN LUCA

VALUTATI

Tutti i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la A.S.D. SAN LUCA, per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo di Euro 16.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall'Associazione sportiva dilettantistica la minor somma di Euro 14.400,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell'A.S.D. SAN LUCA al "*pagamento della somma di Euro 1.600,00*".

La commissione preso atto che la richiesta ed accertata, la fondatezza del ricorso ritiene che la A.S.D. SAN LUCA debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato in udienza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la A.S.D. SAN LUCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. ANTONINO Vittorio dell'importo di Euro 1.600,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.S.D. SAN LUCA di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F

4) RICORSO DEL CALCIATORE Mario QUINTO/A.S.D.ROMA CALCIO A/5

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 7.02.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Calciatore QUINTO Mario ricevuto a mezzo pec il 25.11.2023, regolarmente notificato alla A.S.D. ROMA CALCIO A5

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della A.S.D. ROMA CALCIO A5

VALUTATI

Tutti i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la A.S.D. ROMA CALCIO A5, per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo di Euro 7.200,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall'Associazione sportiva dilettantistica la minor somma di euro 5.100,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell'A.S.D. ROMA CALCIO A5 al "*pagamento della somma di Euro 2.100,00*".

La commissione preso atto che la richiesta ed accertata, la fondatezza del ricorso ritiene che la A.S.D. ROMA CALCIO A5 debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato in udienza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la A.S.D. ROMA CALCIO A5, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. QUINTO Mario dell'importo di Euro 2.100,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla A.S.D. ROMA CALCIO A5 di comunicare alla Divisione Calcio A 5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Carmine SGAMBATI/MATERA FC SSD ARL

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 12 novembre 2023 il sig. Carmine Sgambati, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la FC Matera A.S.D.A.R.L., un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023. In particolare, la associazione si obbligava a corrispondere in favore del calciatore a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico l'importo di euro 15.000,00 (cfr accordo economico). La associazione, ritualmente intimata a mezzo p.e.c., non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il ricorrente ha dichiarato di aver svolto regolarmente la propria attività mettendosi a disposizione dell'associazione a fronte del minor pagamento di euro 13.500,00 ricevuto dalla associazione, ha

chiesto la condanna dell'associazione al versamento dell'importo di euro 1.500,00 a saldo di quanto dovuto.

In data 5 febbraio 2024, la difesa del ricorrente ha fatto pervenire una comunicazione a mezzo p.e.c. attestante l'intervenuto accordo tra le parti.

In data 7 febbraio 2024 è stata udita la parte ricorrente.

La Commissione

PRESO ATTO

letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione della associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della FC Matera A.S.D.A.R.L.; accertata l'esistenza del credito del sig. Carmine Sgambati essendo stato documento l'accordo economico pluriennale, così come indicato nella parte motiva;

VALUTATO

l'inadempimento incontestato così come indicato nell'atto introduttivo del presente procedimento;

OSSERVA

tenuto conto del deposito della dichiarazione dell'intervenuto accordo transattivo in ragione delle spettanze ancora residue, satisfattivo delle richieste del calciatore e delle volontà del ricorrente di vedere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non avendo interesse ad una decisione di codesta Commissione, così come dichiarato nella documentazione prodotta a mezzo p.e.c. del 5 febbraio 2024

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa versata, così come previsto dalla disciplina vigente.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia ALTOBELLI/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 18 dicembre 2023, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Mattia ALTOBELLI (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Termoli (Prov. CB) il 14 gennaio 1995, ha esposto quanto segue:

- a. nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato – dall'8 agosto 2022 al 30 giugno 2023 - con la ASD Vastese Calcio 1902 (nel seguito, anche, la società) con un contratto che prevedeva un compenso lordo annuo pari a euro 22.000,00 (ventiduemila/00) ed un'indennità pari a euro 8.000 (ottomila/00) quale rimborso forfettario per vitto e alloggio;
- b. il calciatore ha ricevuto euro 23.549,60 (ventitremilacinquecentoquarantanove/60), rimanendo, quindi, creditore nei confronti della Società di euro 6.450,40 (seimilaquattrocentocinquanta/40);
- c. la Società ha comunicato la prosecuzione degli allenamenti al termine della stagione sportiva per i giorni 17 e 18 maggio 2023, allorquando i calciatori, fra i quali l'odierno ricorrente, si sono recati presso la struttura per svolgere l'attività sportiva per la quale erano stati convocati;
- d. in quella sede, i calciatori hanno riscontrato sia l'assenza dello staff tecnico e medico e sia la mancanza del materiale necessario per svolgere l'attività sportiva, senza che nessuna giustificazione fosse fornita al riguardo dalla società;

- e. il 19 maggio seguente i tesserati prendevano atto della presenza – presso l’impianto sportivo dove, tuttavia, continuava a non essere disponibile il materiale sportivo – del Signor Ascatigno, qualificatosi quale nuovo allenatore incaricato dalla società;
- f. emerso che il sig. Ascatigno non ricopriva il ruolo di allenatore della società, il calciatore ha comunicato a quest’ultima che, dietro suggerimento dello staff tecnico della società, avrebbe proseguito gli allenamenti presso la propria residenza;
- g. in merito ad una richiesta di rimborso avanzata della società per un presunto vitto anticipato dalla stessa, il Legale del calciatore ha risposto che quest’ultimo ha usufruito dei soli pasti offerti dalla società (peraltro giova ricordare fin da adesso che nel contratto è previsto che la società riconosca al calciatore una somma forfettaria per le spese di vitto e alloggio).

Per i suddetti motivi il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 6.450,40 (seimilaquattrocentocinquanta/40) o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Ha altresì chiesto la discussione del ricorso in pubblica udienza.

La società si è costituita, con PEC inviata al Legale del Calciatore e alla CAE, il 29 dicembre 2023, nei termini previsti dall’articolo 28 comma 5 del Regolamento della LND.

In buona sostanza, la società con la memoria in questione solleva due questioni. La prima, che il calciatore per sua stessa ammissione è tornato alla propria abitazione dal 13 giugno e dunque non era dovuta la somma per il vitto e l’alloggio pari a euro 412,12 (quattrocentododici/12). La seconda questione che la società offre nella memoria è che, di conseguenza, quest’ultima deve essere condannata a pagare al calciatore euro 6.038,28 (importo dato dalla sottrazione della somma richiesta, pari a 6450,40, della somma di euro 412,12).

Il 26 gennaio 2024, nei termini previsti dall’articolo 28 comma 5 del Regolamento della LND, con memoria integrativa trasmessa al Legale della società ed alla CAE il calciatore precisa, in merito alla memoria della società, che quest’ultima non nega:

1. di aver affidato le mansioni di allenatore ad un soggetto non abilitato e non tesserato;
2. di aver dapprima invitato i calciatori a proseguire gli allenamenti, per poi non consentire agli stessi di svolgere le attività;
3. di aver chiesto rimborsi a titolo di vitto per pasti mai usufruiti; e nonostante questo cerca comunque un beneficio economico.

Il calciatore aggiunge che il diritto al vitto e alloggio non è venuto meno con il fatto di aver fatto ritorno alla sua residenza, essendo quest’ultimo rimasto a disposizione e comunque svolgendo allenamenti individuali. Peraltro è da considerare, prosegue la memoria *de qua*, che l’articolo 4 del contratto fra la società ed il calciatore prevede una pattuizione in via forfettaria, intendendosi convenuto che l’importo resta scevro da valutazioni e giustificazioni “sul quando” e “sul come” il calciatore decida di disporre.

Quindi il calciatore, dolendosi del comportamento della società, ha reiterato la domanda di cui al ricorso e ha chiesto di essere ascoltato in udienza.

All’udienza del 7 febbraio 2024, presente il Legale del calciatore, mentre il Legale della società ha comunicato alla CAE di rimettersi alle note difensive, quest’ultimo ha precisato che il calciatore non chiede altro che la soddisfazione economica derivante dal contratto sottoscritto e non soddisfatto integralmente.

La CAE, in linea con i suoi ultimi precedenti sul tema, non ritiene che sia ammissibile, come richiesto dalla società, procedere ad una riduzione del compenso per il solo fatto che il calciatore sia tornato alla propria residenza. E questo anche perché non risulta controverso che il calciatore non sia stato messo nelle condizioni di svolgere l’attività sportiva, per i motivi analizzati nel dettaglio sopra, ma anche perché il calciatore, nell’allontanarsi e tornare alla propria residenza, ha comunicato alla società che sarebbe rimasto a disposizione (pagina 3 del ricorso introduttivo).

Va rilevato, infine, che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la ASD Vastese Calcio 1902 a riconoscere al Sig. Altobelli, come in epigrafe individuato, la somma di euro 6.450,40 (seimilaquattrocentocinquanta/40) da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
- ordina alla ASD Vastese Calcio 1902 di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio VALENTINI/ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005 ora ASD ARDEA NF CALCIO

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 15 novembre 2023, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Giorgio VALENTINI (nel seguito, anche, il calciatore), nato a San Benedetto del Tronto il 24 agosto 1994, ha esposto quanto segue:

- h. nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato – con durata del contratto dal 14 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 - con la ASD Team Nuova Florida 2005 (oggi ASD Ardea NF Calcio, nel seguito, anche, la società) con un contratto che prevedeva un compenso lordo annuo pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) ed un rimborso spese forfettario per vitto e alloggio pari a euro 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00);
- i. il calciatore ha ricevuto dalla Società euro 3.100,00 (tremilacento/00), rimanendo, quindi, creditore di complessivi euro 11.300,00 (undicimilatrecento/00), di cui euro 6.900,00 euro di compenso ed euro 4.400 di rimborso spese.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 11.300,00 (undicimilatrecento/00), ovvero la maggiore o minore somma ritenuta, oltre interessi e rivalutazione e che il ricorso venga discusso in pubblica udienza.

La società si è costituita con proprio Legale, il quale ha inviato la PEC al Legale del calciatore e alla CAE il 31 gennaio 2024 (da subito, la CAE rileva la tardiva costituzione in giudizio della società in quanto l'articolo 28 comma 5 del Regolamento della LND dispone che la costituzione in giudizio debba avvenire nel termine essenziale di quindici giorni dalla data di notifica del ricorso, nella fattispecie avvenuta il 15 novembre 2023).

Brevemente, dunque, sul contenuto della memoria della Società, nella quale si espone che l'accordo sarebbe invalido perché il contratto non è stato depositato entro i 30 giorni dalla data di sottoscrizione. A tali fini, il Legale della società richiama l'articolo 25, comma 3 del Regolamento il

quale prevede l'obbligo di allegare il contratto. Da subito, vale la pena osservare che la norma richiamata prevede sì l'obbligo di allegare il contratto, e tuttavia questo obbligo non riguarda il termine per il deposito in LND ma solo il fatto che è necessario che il contratto rechi il timbro, il quale nella fattispecie *de qua* risulta (è) apposto correttamente.

Dunque, ed al netto della insanabile tardività della memoria della società, non è possibile addivenire alle teorie della società secondo la quale il mancato deposito nei termini significherebbe una forma di tacita risoluzione del contratto fra le parti.

Altro aspetto della difesa della società verte sul fatto che il calciatore è stato denunciato il 22 giugno 2023 alla Procura Federale perché, a partire dal 5 febbraio e sino al termine della stagione, non ha completato le sedute di allenamento, sostenendo di soffrire di pubalgia, senza tuttavia presentare un certificato medico a sostegno. E tuttavia lo stesso Legale della società fa presente che il reclamo presentato alla Procura Federale è stato archiviato.

Infine, la società fa presente che ha pagato al calciatore euro 3.150,00 come da contratto ed euro 4.455,38 per spese di alloggio, utenze e registrazione del contratto di locazione a favore del calciatore da dicembre 2022 fino al termine della stagione 2022/2023. E quindi, a detta della società, questa avrebbe pagato al calciatore più di quanto dovuto in base al contratto.

La memoria della società conclude con la richiesta alla CAE di voler: in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile; nel merito, di respingerlo; in subordine di ridurre l'importo per i pagamenti effettuati dalla società (*i.e.* euro 3.150,00 + euro 4455,38).

La causa è venuta in discussione all'udienza del 7 febbraio 2024, alla quale ha partecipato il Legale del calciatore, che ha confermato le richieste contenute negli scritti difensivi.

A parere della CAE, non può non considerarsi la tardività della memoria presentata dalla società, intervenuta ben oltre il termine essenziale dettato dall'articolo 28, comma 5 del Regolamento della LND, memoria che, per questo motivo, non può essere considerata dall'Organo giudicante ai fini della decisione.

Va rilevato infine che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la ASD Team Nuova Florida 2005, oggi ASD Ardea NF Calcio a riconoscere al Sig. Valentini, come in epigrafe individuato, la somma di euro 11.300,00 (undicimilatrecento/00) da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
- ordina alla ASD Team Nuova Florida 2005, oggi ASD Ardea NF Calcio, di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e

del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F

8) RICORSO DEL CALCIATORE Augusto José DIAZ/MARTINA CALCIO 1947 ASD

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 07.02.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore AUGUSTO JOSE' DIAZ ricevuto a mezzo pec il 06.12.2023, regolarmente notificato in pari data alla società A.S.D. MARTINA CALCIO 1947;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28 comma 4 del Regolamento L.N.D.), nonché della mancata costituzione della Società sopra citata;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza del legale di fiducia per il calciatore;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente attraverso il suo legale di fiducia;

OSSERVA

il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023, che prevedeva all'art.2 il compenso lordo di euro 22.700,00 oltre il rimborso spesa forfettario di vitto e alloggio pari ad euro 8.000,00, previsto all'art. 4 del predetto accordo, con decorrenza dal 01.09.2022 al 30.06.2023. Il ricorrente lamentava di aver ricevuto dalla Società A.S.D. MARTINA CALCIO 1947 il minor importo pari ad euro 29.000,00, e pertanto, ritiene di essere creditore della somma di euro 1.700,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Nel merito va osservato che la società, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato alla L.N.D. In vista dell'udienza del 07.02.2024, la società inviava via pec, in data 06.02.2024 alla CAE, copia del bonifico emesso a favore del calciatore, dell'importo di euro 1.700,00, a saldo delle competenze dovute spettanti per la stagione 2022/2023 e pertanto, dichiarava che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata e quindi, la cessata materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della L.N.D. dichiara la cessata materia del contendere.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo versata.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Tomas BONILLA/A.C.NARDO' SRL

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 7 febbraio 2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Calciatore Tomas BONILLA ricevuto a mezzo pec il 11 dicembre 2023, regolarmente notificato alla A.C. NARDO' srl.

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte dell' A.C. NARDO' srl.

VALUTATI

tutti gli scritti e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la AC NARDO' srl, per la stagione sportiva 2022/2023, con decorrenza 10 febbraio 2023 e scadenza 30 giugno 2023, a fronte di un compenso globale lordo di Euro 7.200,00 (euro settemiladuecento/00). Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall'A.C. NARDO' srl la minor somma di euro 5.900,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell' A.C. NARDO' srl al *"pagamento della somma di Euro 1.300,00" (euro milletrecento/00)*.

La commissione preso atto della richiesta ed accertata, la fondatezza del ricorso ritiene che la A.C. NARDO' srl debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato in udienza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna l'A.C. NARDO' srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. BONILLA Tomas dell'importo di Euro 1.300,00 (*euro milletrecento/00*) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina all'A.C. NARDO' srl di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Luciano PITARRESI/U.S.RAGUSA

Il sig. PITARRESI Luciano, nato a Palermo (PA) il 18.04.2001 (C.F. PTRLCN01D18G273J), in data 09.10.2023 ha trasmesso a mezzo PEC, per tramite del proprio difensore, alla ASD Ragusa Calcio, con sede in Ragusa, Via Mongibello n. 82 (C.F. 01307970887 - Matricola n. 916056), ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato della ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, di copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, della procura speciale, nonché dell'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa di euro 100,00.

Il reclamante espone di aver sottoscritto con la ASD Ragusa Calcio, militante nel campionato nazionale di serie D, in forza di regolare tesseramento, un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023, a decorrere dal 09.12.2022 al 30.06.2023, con previsione di un compenso globale annuo lordo di euro 6.000,00.

Il calciatore lamenta che, quantunque avesse fatto fronte con regolarità agli impegni assunti in virtù del predetto accordo, la ASD Ragusa Calcio ha provveduto, invece, a corrispondere complessivamente solo il minore importo di euro 4.800,00, restando, perciò, egli creditore di euro 1.200,00. In considerazione di ciò il reclamante Sig. Pitarresi chiede la condanna della predetta società al pagamento del residuo importo di cui ancora è creditore, pari, come detto, ad euro 1.200,00, e che il ricorso venga discusso in pubblica udienza alla presenza sua e/o del suo procuratore di fiducia.

Non si è costituita la ASD Ragusa Calcio, né ha fatto pervenire alcun documento.

Alla seduta del 10 gennaio 2024, della cui fissazione è stata data regolare comunicazione alle parti, svolta la relazione dal commissario all'uopo incaricato, il procedimento è stato trattenuto a decisione sulle conclusioni così come precisate nel reclamo ed ancora confermate dal difensore del Pitarresi, nell'occasione sostituito da altro collega, giusta delega agli atti.

Nelle more della decisione il difensore del reclamante ha comunicato, a mezzo PEC in data 20.01.2024, di aver appreso dal suo assistito che la ASD Ragusa Calcio aveva già provveduto al versamento di quanto dovuto, ma di non averlo potuto comunicare prima dell'udienza, in attesa di verificare il buon esito dell'operazione.

In considerazione di quanto sopra la Commissione, con provvedimento ritualmente comunicato alle parti, ha rimesso il procedimento davanti a sé per la seduta del 7 febbraio 2024, in occasione della quale, preso atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ha tenuto il procedimento a decisione.

* ** *** ** *

La Commissione Accordi Economici presso la LND, considerato il contenuto della dichiarazione resa dalla parte reclamante a mezzo PEC del 20 gennaio 2024, agli atti, con la quale è stato dato atto dell'avvenuto versamento da parte della ASD Ragusa Calcio dell'intero importo richiesto dal reclamante, stante l'intervenuta e manifestata carenza di interesse alla prosecuzione del procedimento, avendo le parti definito la posizione, ritiene doversi estinguere lo stesso per intervenuta cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, accertata la cessazione della materia del contendere, dichiara il procedimento estinto e dispone l'incameramento della tassa reclamo versata dal Signor Luciano Pitarresi.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Luigi LUCARELLI/SS NOLA 1925 ASD

La C.A.E. riunitasi in data 07.02.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore LUIGI LUCARELLI, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla S.S. NOLA 1925 A.S.D. e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

- della costituzione in giudizio del ricorrente, la quale ha adito la C.A.E. per l'adempimento dell'accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società S.S. NOLA 1925 A.S.D. che, per la stagione sportiva 2022/2023, prevede un compenso annuo lordo di Euro 2.000,00 con decorrenza dal 29.08.2022.

- che lo stesso denuncia, in particolare, l'inadempimento parziale delle obbligazioni di pagamento degli importi dovuti dalla società per la stagione sportiva in esame, in relazione ai quali egli si assume creditrice dell'importo pari ad Euro 800,00;

VALUTATA

- la documentazione pervenuta alla C.A.E. da parte della difesa del ricorrente in data 5.02.2024, con la quale egli dichiara l'avvenuto pagamento disposto dalla società convenuta in favore del calciatore LUIGI LUCARELLI, il quale deve ritenersi integralmente soddisfatto a seguito dell'avvenuto pagamento dei predetti importi evidentemente dovuti dalla società in relazione alla pretesa per cui è causa;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo versata.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Pubblicato in Roma il 6 Marzo 2024

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente
Giancarlo Abete